

# COMUNE DI BARANZATE

Provincia di Milano

## DISCIPLINARE DI CONFERIMENTO DELL'INCARICO

PER

PRESTAZIONI TECNICHE IN QUALITÀ DI COMPONENTI IL TEAM DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E DELLA COMMISSIONE DI GARA

L'anno duemiladieci il giorno quindici del mese di gennaio

(15 gennaio 2010)

tra

il Comune di Baranzate, con sede in Baranzate (Mi), Via Erba n. 5, C.F./ P.I. n. 04669050967, rappresentato da Dott. Nicola Visalli, in qualità di Responsabile Area Finanze del Comune di Baranzate, domiciliato per la carica presso la casa comunale in Baranzate, Via Erba n. 5

e

C.L.S. - CISPEL Lombardia Services srl, con sede in Milano (Mi), Via Brembo n. 27, C.F./ P.I. n. 09361480156, rappresentata dal prof. Delio Todeschini, in qualità di Presidente, domiciliato per la carica presso la sede della società stessa in Milano, Via Brembo n. 27,

nel seguito chiamate anche "Parti" e singolarmente "Comune" e "C.L.S.".

### PREMESSO

che il Comune ha richiesto la consulenza di C.L.S. per la definizione dei rapporti di fine concessione gas con la Società Concessionaria in essere;

che C.L.S. ha valutato la possibilità di assolvere il prospettato incarico in quanto dispone delle risorse al suo espletamento,

Tutto ciò premesso

### SI CONVIENE QUANTO SEGUE

#### **art. 1 – Oggetto dell'incarico**

Il Comune conferisce a C.L.S. l'incarico per prestazioni tecniche in qualità di componenti il team delle documentazioni di gara e della Commissione di gara.

#### **art. 2 – Descrizioni delle prestazioni**

L'incarico consisterà in:

fornire le prestazioni di un tecnico quale componente del team che opererà di supporto all'Ufficio del responsabile del procedimento di gara;

fornire le prestazioni di un tecnico in qualità di componente la Commissione Giudicatrice di gara

#### **art. 3 – Modalità per l'espletamento dell'incarico**

Per l'espletamento dell'incarico, il Comune metterà a disposizione di C.L.S. gli atti e la documentazione richiesti, fornendoli direttamente o richiedendoli a chi li detiene ed indicherà un referente interno con il quale sarà predisposto e definito un programma di lavori.

C.L.S. per lo svolgimento dell'incarico si avvarrà delle prestazioni di suoi Consulenti a sua scelta, mentre per le prestazioni di cui all'art. 2 precisa:

incarico al geom. Paolo Perego;

incarico a tecnico qualificato da segnalarsi a tempo debito;

C.L.S. si impegna, per l'espletamento dell'incarico a collaborare con altri professionisti designati dal Comune di Bollate con affidamento di specifico e separato incarico.

I pareri e le consulenze di C.L.S. pur redatte con la massima diligenza possibile all'interno di un quadro normativo speciale ed ordinario, civile e tributario assai complesso, non impegnano C.L.S. in merito alla relativa applicazione da parte della committente la quale, con l'acquisizione e condivisione del parere e/o della consulenza ne assume la titolarità e gli oneri connessi.

#### **art. 4 – Durata dell'incarico**

La durata dell'incarico è fissata in stretta relazione e dipendenza all'andamento della procedura di gara

#### **art. 5 – Compensi**

Nell'impossibilità di applicare aliquote percentuali per la determinazione dei compensi, si stabilisce che a C.L.S. verrà corrisposto un compenso fissato in globali e complessivi €. 18.000,00= (Euro diciottomila/00) + IVA

L'importo di cui al compenso sopra citato verrà posto come onere di accesso alla gara e totalmente a carico della Società aggiudicataria e nulla sarà imputato alla Amministrazione Comunale

Il pagamento di quanto sopra e stabilito dal presente disciplinare, avverrà in unica soluzione, previa presentazione di regolare fattura, da emettersi su semplice segnalazione del Comune, contestualmente alla stipula del Contratto di affidamento.

Comunque, trascorsi nove mesi dalla presentazione degli elaborati oggetto del presente disciplinare, a fronte di qualunque decisione dell'Amministrazione Comunale diversa da quella dell'aggiudicazione della gara, il Comune dovrà corrispondere a C.L.S. l'importo di €. 5.000,00= (Euro cinquemila/00) + IVA  
In questo caso la fattura andrà saldata a trenta giorni dalla data di emissione.

Qualora nel corso dell'espletamento dell'incarico emergano nuove esigenze che impongano prestazioni diverse o aggiuntive rispetto a quelle del presente disciplinare, C.L.S. potrà svolgerle solo e soltanto dopo che sia stato deliberato il relativo provvedimento formale e impegnata la relativa spesa.

Si precisa che dal presente disciplinare sono escluse prestazioni legali per qualsiasi eventuale necessità immediata o futura

#### **art. 6 – Penali**

Per ritardi imputabili a responsabilità di C.L.S. sarà applicata una penale di €. 105,00= (Euro centocinque/00) + IVA per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di €. 2.000,00= (Euro duemila/00) + IVA

#### **art. 7 – Controversie**

Tutte le eventuali controversie e/o divergenze circa l'interpretazione del presente disciplinare o le modalità di esecuzione dello stesso o la portata e rilevanza delle singole norme o situazioni ad esso riconducibili saranno risolte mediante ricorso alla Giustizia Ordinaria

Per qualsiasi ulteriore controversia è competente il Foro di Milano

#### **art. 8 – Diritti e spese di registrazione**

Se non diversamente previsto da specifica norma, le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte richiedente

#### **art. 9 – Rispetto legge sulla privacy**

In ottemperanza all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 si informa che i dati in possesso sono finalizzati all'espletamento di tutte le attività istituzionali connesse al presente rapporto contrattuale. Il trattamento di tali dati viene gestito direttamente da C.L.S., in qualità di titolare, attraverso l'utilizzo di applicativi informatici

La loro comunicazione o diffusione ad altri enti pubblici o soggetti privati viene effettuata esclusivamente nei casi e per le informazioni previste da norme di legge o di regolamento

L'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui al predetto D.Lgs. 196/2003

#### **art. 10 – Risoluzione del contratto**

Il presente contratto potrà essere risolto a causa dell'inadempimento imputabile all'una o all'altra parte, riguardante il mancato ingiustificato rispetto dei termini di cui agli artt. 3-4 e 6

A carico della parte inadempiente saranno posti tutti gli oneri connessi all'inadempimento, il quale dovrà comunque essere contestato per iscritto a mezzo lettera raccomandata a/r. L'altra parte potrà replicare entro i trenta giorni successivi, anch'essa mediante lettera raccomandata a/r

**art. 11 – Norme di rinvio**

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si fa rinvio a quanto previsto dal codice civile.

Letto, confermato e sottoscritto

Baranzate 15 gennaio 2010

Comune di Baranzate  
Dott. Nicola Visalli

CISPEL Lombardia Services srl  
prof. Delio Todeschini

.....

.....

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. le Parti approvano espressamente il contenuto degli artt. 3,5,6 e 9 noti e compresi nella loro portanza e rilevanza.

Baranzate 15 gennaio 2010

Comune di Baranzate  
Dott. Nicola Visalli

CISPEL Lombardia Services srl  
prof. Delio Todeschini

.....

.....